

## Condizioni per l'apertura di conti correnti intestati alle procedure esecutive individuali e concorsuali presso il Tribunale di Catanzaro.

Il presente disciplinare riguarda la gestione di tutte le procedure esecutive individuali e concorsuali, comprese ove occorra le procedure da sovraindebitamento di cui alla L. 3/12, aperte presso il Tribunale civile di Catanzaro.

Al fine di garantire una corretta gestione dei fondi relativi alle dette procedure, occorre regolare in modo uniforme i rapporti contrattuali che intercorrono tra gli Istituti di credito e gli organi, interni ed esterni al Tribunale, operanti nell'ambito delle medesime procedure, in relazione all'apertura dei conti correnti necessari per la gestione dei predetti fondi.

Pertanto, nel prosieguo e nell'interesse di tutte le procedure predette gestite presso il Tribunale di Catanzaro, si fissano, per gli Istituti di credito, presenti con almeno uno sportello/filiale nel circondario del Tribunale, che intendano aderire alle stesse, le condizioni per l'apertura e la gestione dei conti correnti bancari.

**Possono aderire alle presenti condizioni tutti gli istituti di credito che rispondono alle sopra indicate caratteristiche minime.**

I Giudici Delegati (G.D.) e i Giudici delle Esecuzioni (G.E.) daranno conseguenti disposizioni ai curatori e agli altri organi delle procedure concorsuali, nonché ai professionisti delegati e ai custodi giudiziali, nell'ambito delle procedure individuali, di trasferire e/o aprire i rapporti di deposito, anche delle procedure già pendenti, esclusivamente presso uno degli istituti di credito (a scelta del professionista o della cancelleria senza alcun obbligo di pari distribuzione tra gli aderenti) che comunicheranno l'accettazione delle seguenti condizioni, nel termine fissato dalla lettera di invito.

**Il presente disciplinare, a cura della cancelleria o dell'organo gestorio esterno, dovrà comunque essere accettato e sottoscritto dall'istituto di credito al momento della stipula del contratto di deposito.**

Le seguenti condizioni sono soggette a verifica periodica.

#### CONDIZIONI UNIFORMI

1) L'istituto depositario dei fondi si impegna a trasmettere, con cadenza semestrale (30.06 / 31.12), in via telematica o a mezzo pec, alle cancellerie interessate, gli estratti conto per ciascuna procedura, con indicazione del numero e anno della procedura medesima; il curatore, commissario, professionista delegato, custode, liquidatore, ecc. all'apertura del conto corrente dovrà indicare, oltre all'indirizzo pec della procedura anche l'indirizzo pec della Cancelleria dove saranno recapitati gli estratti.

2) L'istituto ha altresì l'obbligo di comunicare, su richiesta dell'ufficio all'indirizzo pec indicato dall'istituto, anche in data anteriore alla scadenza del semestre di cui al punto 1, il saldo attuale del conto corrente e i relativi movimenti ai fini di una corretta gestione della procedura.

3) L'istituto nomina un Referente incaricato per la gestione della convenzione e di qualsiasi problematica afferente alla funzionalità della gestione, reperibile in orario lavorativo per la banca, mentre per le operazioni ordinarie vi sarà la normale accessibilità da parte degli organi delle procedure secondo le regole ordinarie.

4) L'istituto depositario comunica le generalità e i recapiti telefonici e telematici del Referente, entro 5 giorni dall'avvio del rapporto, al Tribunale e all'organo esterno al Tribunale interessato (curatore, commissario, professionista delegato, custode, liquidatore, ecc.).

5) Al fine di garantire una gestione efficiente, il Referente predetto è l'unico destinatario di ogni provvedimento o comunicazione da parte del personale di cancelleria nei confronti dell'istituto di credito.

6) Il Tribunale potrà richiedere l'accesso tramite *home banking* ai conti delle procedure, indicando il soggetto abilitato, al fine di consentire, ove necessaria, la costante visibilità dei dati da parte del personale del Tribunale.

7) Condizioni economiche fondamentali dei rapporti:

- a. Spese apertura conto € 0;
- b. Spesa tenuta conto € 20,00 a trimestre;
- c. Spesa per operazioni
  - € 0,00 fino a 30 operazioni per trimestre; oltre € 0,50 ad operazione;
- d. Imposta di bollo  
(come per legge con addebito trimestrale insieme alle spese di tenuta conto);
- e. Spesa invio estratti conto e altri documenti € 0,00;
- f. Interessi creditori:
  - Euribor a 3 mesi + 0,10% fino a 25.000 euro di giacenza, con un minimo dello 0,05% e un massimo dello 0,15;
  - Euribor a 3 mesi + 0,15% oltre le 25.000 euro di giacenza, con un minimo dello 0,10% e un massimo dello 0,20;
- g. Spese di chiusura c/c € 0,00;
- h. Valuta versamenti:
  - data versamento, per contanti e assegni circolari;
  - data versamento, per assegni del medesimo istituto di credito;
  - 2 giorni lavorativi, per assegni di altri istituti di credito;
- i. Valuta per i bonifici: secondo normativa *Payment Services Directive*.

8) Le predette condizioni valgono anche in caso di esercizio provvisorio dell'impresa assoggettata a procedura concorsuale.

9) Vi è l'espresso divieto di rilascio di  *carnet* assegni, nonché di carte di debito o di credito.

10) Il conto corrente aperto da parte della cancelleria del Tribunale ovvero dagli organi esterni delle procedure (curatori, commissari, professionisti delegati alla vendita, custodi giudiziali, liquidatori, ecc.) dovrà essere intestato a “**Tribunale di Catanzaro Proc. nr. \_\_\_\_\_**”, a seguito di presentazione di copia conforme del provvedimento del Giudice Delegato o del Giudice dell'Esecuzione di autorizzazione all'apertura e dovrà essere vincolato all'ordine dei predetti Giudici.

11) Per le procedure esecutive in cui vi è delega a professionista esterno, come anche per le procedure concorsuali, ogni richiesta di movimentazione del c/c dovrà essere trasmessa all'istituto di credito

anche telematicamente via pec, firmata digitalmente dal Giudice dell'Esecuzione o dal Giudice Delegato, dal Cancelliere nonché dal Professionista delegato, Curatore fallimentare, Liquidatore, Custode, Gestore della crisi o altro organo esterno ovvero mediante consegna di copia conforme rilasciata dalla Cancelleria del provvedimento del Giudice. Il Giudice potrà autorizzare la movimentazione, nei casi più semplici, anche con semplice timbro telematico sovraimpresso all'istanza dell'organo richiedente quale ad esempio "*Visto si autorizza*" e firma digitale.

12) Per le procedure esecutive in cui il conto corrente è aperto dalla Cancelleria del Tribunale, la richiesta di movimentazione sarà trasmessa via pec all'indirizzo fornito dall'istituto di credito, corredata dal provvedimento del Giudice sottoscritto digitalmente e da ordine di bonifico sottoscritto digitalmente dal Cancelliere competente.

Le su indicate condizioni restano pubblicate sul sito del Tribunale di Catanzaro nella sezione "convenzioni", sono trasmesse agli Ordini professionali e agli Organismi di Composizione della Crisi interessati e integrano i provvedimenti del G.D./G.E. di nomina dei professionisti esterni anche se non espressamente ivi indicate e anche per le procedure in corso.

E' fatto divieto all'istituto di credito di modificare le condizioni contrattuali predette per l'intera durata di ciascun singolo rapporto, salvo revisione del presente disciplinare ad opera del Tribunale.

Il Presidente del Tribunale

Dr. Rodolfo Palermo